

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che i Sigg.ri Liberatore Flaviano, Renzetti Laura, Liberatore Fernando e Di Norscia Palmira sono proprietari di un'area sita nel Comune di Spoltore alla via Montesecco n. 73, contraddistinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 11, particelle n. 661 e 662 (ex particelle n. nn. 569 e 570);

- che secondo lo strumento urbanistico vigente, al foglio di mappa n. 11, sull'area individuata dalle particelle n. 661 in minima parte e n. 662 per intero il Comune di Spoltore appose vincolo di "parcheggio pubblico" con il PRG del 1994, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 24.06.1994, pubblicata sul BURA n. 31 dell'8.09.1994. Nei successivi cinque anni dall'apposizione del vincolo non si provide alla dichiarazione della pubblica utilità dell'area, con conseguente decadenza del vincolo stesso (ex art. 13 della L. 28.01.1977 n. 10); - che con variante al PRG definitivamente approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale di Pescara n. 108 del 13.06.2001, pubblicata sul BURA n. 16 dell'08.08.2001 (tutt'ora vigente ai sensi di legge), la previsione del vincolo di parcheggio pubblico sull'anzidetta area fu reiterato: anche in questo caso, nel quinquennio successivo all'approvazione della variante, l'Amministrazione non provide all'emanazione di atto per la dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 9, comma 3, D.P.R. 327/2001), con conseguente caducazione del vincolo stesso;

- che con la Variante Tecnica al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10.08.2006, il vincolo a parcheggio pubblico è stato reiterato per la terza volta. Ma detta Variante Tecnica al PRG non è stata approvata da Consiglio Comunale e le misure di salvaguardia in essa previste divenivano inefficaci per il decorso del triennio dalla data di adozione della predetta variante tecnica (ex art. 12, comma 3 D.P.R. 380/2001);

- che con atto di diffida, giusta lettera raccomandata a/r del 19.10.2009, i Sigg.ri Liberatore Flaviano+3 rilevato la decadenza del vincolo di piano, hanno diffidato l'Amministrazione Comunale in persona del Sindaco p.t., il Responsabile dell'Ufficio Settore Urbanistico e il Segretario Comunale a porre in essere, ciascuno per le proprie competenze, gli atti di rideterminazione della disciplina urbanistica relativamente all'area in argomento;

- che con nota del 10.02.2010 prot. n. 3325, il Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio del Comune di Spoltore ha comunicato ai Sigg.ri Liberatore Flaviano+3, che la richiesta di ridefinizione avanzata, di cui alla predetta diffida, sarebbe stata trasmessa ai tecnici incaricati della redazione della variante al PRG;

- che con nuovo atto di diffida del 14.06.2010, a firma dell'av. Giulio Cerceo, è stato rinnovato l'invito CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 997 del 23/07/2014 - Pagina 3 di 9 all'Amministrazione a provvedere ad una nuova destinazione urbanistica dell'area;

-che con nota del 28.07.2010 prot. n. 19477 il responsabile dell'Area Urbanistica e territorio del Comune di Spoltore comunicava ai Sigg.ri Liberatore+3 che era in corso il procedimento di definizione della variante generale al PRG che, pertanto, l'Amministrazione

Comunale di Spoltore stava provvedendo sulla relativa istanza, omissis. *..in maniera ed una tempistica ... idonee ad assolvere l'obbligo di provvedere sulle istanze di*

ritipizzazione... omissis;

- che nel contempo, con ricorso iscritto al n. 566/2010 R.R. la Società Massera Costruzioni a. r. l. , esponendo di essere proprietaria di un'area sita nel comune di Spoltore, contraddistinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 11, particelle n. 782 e 783 (confinante con quella di proprietà dei Sigg.ri Liberatore Flaviano+3) e destinata a "parcheggio pubblico" conveniva dinanzi il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo – Sezione di Pescara, il Comune di Spoltore, chiedendo la declaratoria della decadenza del vincolo urbanistico finalizzato all'esproprio posto sull'area di proprietà, nonché la condanna dell'Amministrazione Comunale di Spoltore a procedere ad una nuova pianificazione dell'area priva di normativa, oltretutto la sua condanna al risarcimento del danno;

- che con sentenza n. 406/2012 del 27.09.2012 il TAR Abruzzo – sezione di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda della Massera Costruzioni S.r.l., accoglieva il ricorso, condannando il Comune di Spoltore omissis ... 1) *a provvedere in merito alla nuova destinazione di zona, nei termini precisati (entro tre mesi dalla notificazione della sentenza); 2) al pagamento del danno da ritardo, in favore della ditta ricorrente, quantificati*

in € 100,00= mensili a far data dal 17.2.2010, fino all'approvazione della nuova destinazione di zona ...omissis;

VISTO che al terzo atto di diffida al Comune dell'11.12.2012, sempre da parte dei Sigg.ri Liberatore Flaviano+3 ed a firma dell'avv. Francesca Catani, per l'appunto a provvedere ad una nuova destinazione urbanistica dell'area in premessa, non è stato dato alcun riscontro da parte dell'Amministrazione del Comune di Spoltore: i predetti Sigg.ri , con ricorso notificato in data 03.05.2013, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – sezione staccata di Pescara, al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente all'obbligo di procedere ad una nuova pianificazione dell'area di proprietà rimasta priva di destinazione urbanistica, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo;

VISTO che il predetto ricorso è stato depositato in data 10.05.2013 al n. 188/2013 R.G. e la sua discussione veniva fissata, in camera di consiglio per l'udienza del 04.07.2013;

VISTO che con memoria di costituzione depositata in data 29.06.2013 il Comune di Spoltore si costituiva, in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso siccome inammissibile, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e/o comunque infondato in fatto ed in diritto;

VISTO che il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 384/2013, definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiarava inammissibile. A fondamento della pronuncia, i Giudici amministrativi osservavano che, CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 997 del 23/07/2014 - Pagina 4 di 9 alla data di presentazione del ricorso, non era ancora scaduto il termine annuale previsto dall'art. 44, comma 1 quinquies L. R. n. 11/1999, in relazione ai procedimenti di definizione delle aree bianche. Per questa ragione,

concludevano i Giudici del TAR - non essendosi ancora formato il silenzio inadempiuto sulla richiesta di pianificazione avanzata dai ricorrenti (Sigg.ri Liberatore Flaviano+3), questi non avrebbero potuto esperire l'azione avverso il silenzio (cfr. pag. 7 sentenza 384/2013), almeno sino alla scadenza degli ulteriori sei mesi riconosciuti all'Amministrazione resistente, per la conclusione del procedimento di definizione delle aree bianche;

VISTO che i Sigg.ri Liberatore Flaviano+3, con l'ulteriore nuovo ricorso al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara (NGR 513/2013), notificato ed acquisito al prot. n. 40241 del 23.12.2013 dell'intestato Ente, chiedevano nuovamente l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo di provvedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di loro proprietà, individuata in catasto al foglio n. 11 dalle part.lle nn. 661 e 662, nonché alla condanna dell'Amministrazione all'obbligo di procedere ad una nuova pianificazione dell'area priva di normativa entro prefiggendo termine con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, nonché alla condanna del Comune di Spoltore al risarcimento del danno da ritardo con interessi e svalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di giudizio con rimborso del contributo unificato;

VISTO che con Sentenza n. 266/2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara *omissis.. parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l'azione avverso il silenzio e condanna conseguentemente l'Amministrazione resistente a provvedere all'approvazione della variante di riqualificazione urbanistica dell'area in questione entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Fissa la trattazione dell'azione risarcitoria all'udienza pubblica del 4 dicembre 2014. Condanna il Comune di Spoltore al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 2000/00 a titolo di spese processuali, oltre iva, spa, spese e contributo unificato come per legge. ... omissis.... Così deciso in camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 ... omissis*

PRESO ATTO che, a seguito della comunicazione da parte dell'intestato Ente dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza prot. n. 38929 del 12.12.2013 (ex art. 10 bis della L. 241/1990), inerente richiesta di P. di C. per la modifica della recinzione esistente con realizzazione di ingresso carrabile e pedonale, i Sigg.ri Liberatore Flaviano+ 3, con nota assunta al prot. n. 5609 del 20.02.2014, hanno inoltrato una "proposta progettuale per la sistemazione del parcheggio e della recinzione in via Montesecco n. 73 Spoltore", in sostanza chiedendo ... omissis che venga presa in esame e approvata la proposta progettuale allegata alla presente, tenendo in considerazione che il muro di contenimento e la recinzione, limitata all'area di possesso, sarà realizzata a totale carico della ditta proprietaria, la quale rende possibile per uso parcheggio, **esclusivamente l'area esterna alla recinzione** ... omissis;

VISTO che il Settore IV Urbanistica ed Edilizia, con nota prot. n. 10028 del 2014 ha inoltrato al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del comune di Spoltore, una prima richiesta di valutazione dell'anzidetta proposta progettuale, CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 997 del 23/07/2014 - Pagina 5 di 9 in effetti di accordo, con n. 12 allegati ed una successiva richiesta prot. n. 11285 del 08.04.2014 con allegati;

VISTO il Verbale di conferenza di servizio interno del 18.06.2014 ad oggetto "Sentenza TAR Abruzzo NGR 5/3/2013 Liberatore Flaviano+3/Comune di Spoltore. Sentenza n° 266/2014 – Udienza trattazione azione risarcitoria”;

PRESO ATTO, in relazione alla su esposta vertenza, della seconda comunicazione dei Sigg.ri Liberatore Flaviano +3 prot. n. 19258 del 18.06.2014, con la quale i medesimi ribadiscono ... *omissis la nostra ferma volontà di addivenire ad un accordo con il comune di Spoltore relativamente alla definizione di parte dell'area di nostra proprietà e specificatamente dell'area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 11, part.IIe n. 661 e n.662. In relazione al contenuto del citato accordo, ribadiamo la volontà di impegnarci alle seguenti condizioni:*

1. *Cessione gratuita al Comune di Spoltore di parte dell'area sopra indicata, senza accollo di alcun onere a carico dei cessionari, secondo la planimetria già allegata al computo metrico depositato agli atti presso il Comune di Spoltore;*
2. *Realizzazione, a cura e a spese dei cessionari, del muro di contenimento dell'area antistante la realizzazione del parcheggio pubblico, secondo la planimetria già allegata al computo metrico depositato agli atti presso il Comune di Spoltore;*
3. *Totale accollo, a cura del Comune di Spoltore, delle spese notarili di trasferimento di parte dell'area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 11, p.IIa n. 662.*
4. *Totale accollo, a cura del Comune di Spoltore, delle spese di frazionamento dell'area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 11, p.IIa n. 662.*

Qualora il Comune fosse favorevole all'accoglimento integrale delle sopracitate condizioni, i cessionari sarebbero disponibili alla conclusione dell'accordo bonario con il Comune stesso per la definizione e la sistemazione dell'area sopra indicata, con rinuncia ad agire in via giurisdizionale per l'adempimento coattivo dell'obbligo di pianificazione posto a carico del Comune di Spoltore in forza della sentenza n. 266/2014, pubblicata in data 06.06.2014 nell'ambito del giudizio promosso dagli odierni istanti dinanzi al TAR Pescara

....omissis

PRESO ATTO, della terza comunicazione consegnata a mani e assunta al prot. n. 21362 del 06.07.2014, con la quale i Sigg.ri Liberatore Flaviano +3, confermano la loro volontà di addivenire ad un accordo con l'Amministrazione comunale relativamente alla definizione di parte dell'area di proprietà sopra richiamata, accordo alle seguenti condizioni di seguito riportate ... *omissis*

1. *Cessione gratuita al Comune di Spoltore di parte dell'area, contraddistinta in catasto al foglio n. 11, part.IIa n. 662, secondo l'ultima planimetria, presentata e depositata in*
CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 997 del 23/07/2014 - Pagina 6 di 9 Comune in data 19/02/2014;
2. *Riqualificazione di tutta l'area in questione, di cui sopra, all'atto dell'approvazione della variante tecnica al nuovo PRG, come zona B1, con un indice di cubatura di 1,4 mc/1mq ed approvazione dei progetti relativi all'accesso carrabile e pedonale secondo l'ultima planimetria, presentata e depositata in Comune dagli istanti in data 19/02/2014;*
3. *Realizzazione, a cura e spese dei cessionari, del muro di contenimento (nei limiti della*

nostra proprietà) dell'area antistante la realizzazione del parcheggio pubblico, secondo la planimetria già allegata al computo metrico depositato agli atti presso il Comune di Spoltore:

4. Totale accollo, a cura del Comune di Spoltore, delle spese di frazionamento e notari relative al trasferimento di porzione dell'area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 11, part.lla n 662:

5. Rinuncia, da parte dei cessionari, all'azione giurisdizionale per 'adempimento coattivo dell'obbligo di pianificare posto a carico del Comune di Spoltore in forza di sentenza TAR Pescara 266/2014, nonché rinuncia all'azione di risarcimento del danno, fissata dal TAR nella medesima sentenza, per la data del 4.12.2014. ...omissis;

PRESO ATTO, delle quarta e quinta comunicazioni consegnate a mani e assunte rispettivamente ai prot. n.22819 del 17.07.2014 e n. 22963 del 18.07.2014, con le quali i Sigg.ri Liberatore Flaviano +3 hanno integralmente ribadito quanto precedentemente dichiarato ed hanno altresì aggiunto ... omissis accollo a cura dei cessionari, riguardo ad eventuali spostamenti dei servizi posti sul recinto esistente, di cui: luce, acqua, gas e telefono. Nel caso di spostamento dei medesimi servizi, i passaggi delle linee di alimentazione saranno interrati nel rispetto delle leggi vigenti, ma inevitabilmente transiteranno in parte sull'area che si andrà a cedere gratuitamente al Comune di Spoltore ... omissis;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del comune di Spoltore, in sede di conferenza dei servizi interna del 18.6.2014;

VISTO la richiesta di liquidazione inoltrata dall'av. Francesca Catani con raccomandata A.R., assunta al prot. n. 24781 del 05.08.2014, relativamente alla predetta sentenza TAR Abruzzo n. 266/2014 che ha posto in favore dei ricorrenti il pagamento della complessiva somma di euro 2000 a titolo di spese processuali, oltre iva, cpa, spese contributo unificato come per legge (nota spese e competenze per un totale lordo di euro 2.651,00);

PRESO ATTO, della settima comunicazione anticipata brevi manu il 07.08.2014 ed assunta al prot. n. 25209 dell'08.08.2014 con le quali i Sigg.ri Liberatore Flaviano +3, hanno fatto presente di aver precedentemente tenuto conto della profondità del proprio muro di contenimento in m 5 anziché come verificata allo stato di fatto di m 6, con l'impossibilità di realizzare l'accesso al proprio fabbricato a norma, allegando nuova e definitiva planimetria con proposta di arretramento di 50 cm del proprio muro esistente. Altresì nella predetta missiva vengono nuovamente integralmente ribaditi tutti i punti di accordo di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6. che precedono;

VISTO il secondo Verbale di conferenza dei servizi dell'08.08.2014 ad oggetto "Sentenza TAR Pescara n° 266/2014 relativa alla causa "Liberatore Flaviano e altri" adempimenti conseguenti alla esecuzione della Sentenza parziale", per quanto attiene il nuovo elaborato progettuale, il Settore Urbanistico ribadisce il proprio parere favorevole;

In considerazione di quanto sopra esposto:

TENUTO CONTO dell'esito della Sentenza TAR Abruzzo n° 266/2014 e della la fissazione dell'udienza per la trattazione dell'azione risarcitoria, sentenza comunque non

favorevole all'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO della volontà espressa e sottoscritta dai Sigg.ri Liberatore Flaviano + 3 con la richiamata nota prot. n. 25209 del 07.08.2014 e dell'ultima, sintetica, nota prot. n. 25551 dell'11.08.2014 della medesima ditta, per il disagio familiare dalla stessa fin'ora vissuto;

PRESO ATTO che, su proposta del I Settore "Servizi alla persona e Contenzioso", con Decreto n. 81 del 02 settembre 2014, il Sindaco ha rinunciato alla proposizione di appello avverso la Sentenza parziale n. 266/2014, depositata il giugno 2014, relativa al ricorso proposto dal Sig. Liberatore Flaviano e altri (iscritto al R.G. del TAR Pescara n. 513/2013);

RITENUTO necessario per tutte le motivazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole alla proposta dei signori Liberatore Flaviano

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 8 , contrari2 (Febo – Spatola Mayo), astenuti nessuno,

DELIBERA

- 1)- Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- Di dare attuazione alla sentenza n. 266/2014 del TAR Abruzzo – Pescara, con la ripianificazione e riqualificazione urbanistica dell'area identificata al foglio di mappa n. 11 dalle particelle n. 661 e 662, parte con destinazione residenziale "B1" di completamento, parte con destinazione parcheggio pubblico e parte viabilità, come meglio individuata ed evidenziata in colore giallo nella planimetria allegato "B";
- 3)- Di accettare la proposta di accordo sottoscritta dai Sigg.ri Liberatore Flaviano +3 nel seguente testo:
 - a)- riqualificazione dell'area che resta di proprietà dei cessionari come zona B1, con un indice di cubatura di 1,4 mc/mq ed approvazione dei progetti relativi all'accesso carrabile e pedonale secondo l'ultima planimetria, presentata e depositata in Comune dai Sigg.ri Liberatore Flaviano +3 in data 07/08/2014;
 - b)- cessione gratuita al Comune di Spoltore di parte dell'area, contraddistinta in catasto al

foglio n. 11, part.IIa n. 662, secondo l'ultima planimetria, presentata e depositata in Comune in data 07/08/2014, destinata parte a viabilità e parte a parcheggio;

c)- realizzazione, a cura e spese dei cessionari, del muro di contenimento (nei limiti della loro proprietà), secondo la planimetria già allegato "A";

d)- totale accollo, a cura e spese del Comune di Spoltore, delle spese di frazionamento e notarili relative al trasferimento di porzione dell'area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 11, part.IIa n. 662;

e)- totale accollo, a cura e spese dei cessionari, degli eventuali spostamenti dei servizi posti sul recinto esistente, di luce, acqua, gas e telefono, con il passaggio interrato delle linee dei medesimi servizi da effettuati nel rispetto delle leggi vigenti, anche per le parti che transiteranno sull'area che si andrà a cedere gratuitamente al Comune di Spoltore;

f)- rinuncia all'azione di risarcimento del danno, fissata dal TAR nella medesima sentenza, per la data del 4.12.2014 e rinuncia al rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la ricollocazione dei sottoservizi esistenti a servizio dell'abitazione dei cessionari sull'area corrispondente al foglio di mappa 11 dalle particelle n. 661 e 662 ;

4)- Di dare atto che la spesa in € 5.000,00 per il frazionamento e la stipula dell'atto pubblico di trasferimento inerenti la cessione gratuita da parte dei Sigg.ri Liberatore Flaviano +3 dell'area da destinare a parcheggio pubblico trova copertura nel bilancio 2014 al capitolo n. 518/7 cod. mecc. 1090108, che presenta la dovuta disponibilità e rinvia a successivo atto del responsabile del Settore IV l'assunzione del necessario impegno di spesa;

5)- Di dare atto che con successiva delibera si provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla spese legali liquidate nella Sentenza n. 266/14 del TAR Abruzzo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 8 , contrari 2 (Febo – Spatola Mayo), astenuti nessuno, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

Esce il consigliere FEBO Marina

(presenti 9)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

F.to MATRICCIANI LUCIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 05 NOV. 2014

Spoltore, li 21 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
SECRETARIO GENERALE
F.F. F.to *Dott.ssa Francesca De Camillis*


Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, li 21 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato "A" alla delibera
del C.C.

N. 57 in data 30/9/2014

Espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera

relativa: proposta dei Signori LIBERATORE Flaviano + 3 di accordo a seguito della Sentenza TAR Abruzzo n. 266/2014 per inadempienza del Comune nella conclusione della riqualificazione urbanistica di area in via Montesecco.

SETTORE IV - URBANISTICA E EDILIZIA

Parere in ordine alla sola regolarita' tecnica: **FAVOREVOLE**

Spoltore, li 04/09/2014

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

CERRITELLI VINCENZO

RAGIONERIA

Parere in ordine alla sola regolarita' contabile: **FAVOREVOLE**

Spoltore, li 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

MELIDE DANNA MARIA